

In Europa limiti di formaldeide più stringenti per i mobili e prodotti a base legno.



La Commissione europea ha adottato nuove misure per incrementare il livello di tutela delle persone stabilendo limiti più restrittivi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni della ben nota sostanza cancerogena denominata formaldeide.

La filiera del Legno-Arredo adotta da anni quasi in tutto il mondo restrizioni atte a limitare le emissioni di sostanze nocive, tra cui COV e in questo caso specifico della formaldeide sia dai pannelli a base legno sia dai prodotti finiti.

La pericolosità della formaldeide è pertanto ben nota e gli affetti avversi sull'organismo sono connessi all'irritazione oculare e delle vie aeree superiori e al cancro nasofaringeo, con un'incidenza superiore su coloro che vivono in nuove abitazioni.



Quali sono le novità introdotte dalla Commissione europea?

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato lo scorso 14 luglio il **Regolamento (UE) 2023/1464** che entrerà in vigore a partire dal prossimo **6 agosto 2023** e che modifica l'allegato XVII del **regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio** concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle **sostanze chimiche (REACH)**, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.

Il regolamento impone un limite di emissione non superiore a **0,062 mg/m³** (0,05 ppm) di formaldeide per i prodotti che costituiscono alcuni delle principali fonti di emissione di formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi, come: pannelli a base di legno, articoli da essi costituiti, mobili che contengono legno o altri materiali, in cui durante la produzione viene utilizzata formaldeide.

Tale limite corrisponde **alla metà del valore** utilizzato per la **classificazione E1 notoriamente non superiore a 0,124 mg/m³ (0,1 ppm)** prescritto nel 2001 dall'OMS e presa come riferimento nazionale e limite di legge nel **D.M. 10/10/2008**.

I produttori disporranno di **36 mesi** per conformarsi al regolamento e le parti interessate avranno quindi tre anni di tempo per sviluppare prodotti che rispettino i limiti prescritti.

Pertanto, a partire dal **6 agosto 2026**, tutti coloro che intendono commercializzare in Europa dovranno dimostrare che il proprio prodotto al quale si applica tale regolamento, non supera il limite sopracitato. In tal senso, i parametri di prova descritti nel regolamento corrispondono alla **EN 717-1 "Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera"**.

Infine, il limite europeo trova corrispondenza con i più attuali decreti e regolamenti sia italiani che europei che negli ultimi anni si sono occupati di limitare tali emissioni nocive. Tra i tanti ricordiamo il **CAM Arredi** che con il **D.M. 23 Giugno 2022 n.254 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni"** al criterio **4.1.3 "Emissioni di formaldeide da pannelli"**, tra gli altri, prevede lo stesso parametro di emissione di formaldeide.

Ancor prima, in Germania, erano stati introdotti gli stessi limiti attraverso il regolamento tedesco **BAnz AT 26/11/2018 B2**, dove il valore di formaldeide viene dimezzato rispetto alla classificazione E1.

COSMOB, grazie al suo avanzato sistema di controllo composto da **14 camere di prova integrate e di varie dimensioni** (da **0,225 m³** a **22 m³**) è in grado di testare sia pannelli a base legno, sia prodotti finiti, utilizzando i principali metodi di prova per la rilevazione della formaldeide, tra cui il metodo **accreditato Accredia EN 717-1**.

Tabella comparativa dei limiti di formaldeide

| REGOLAMENTO | PAESE | TIPOLOGIA DI CAMPIONE | LIMITE (PPM) | LIMITE (mg/m ³) | NORMA di analisi utilizzata |
|--|----------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Decreto ministeriale DM 10/10/2008 (E1) | Italia | Pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati | 0,1 | 0,124 | UNI EN 717-1 |
| BANZ AT 26.11.18 B2 | Germania | Prodotti a base di legno | 0,05 | 0,062 | UNI EN 717-1 o UNI EN 16516 |
| EPA CARB | Stati Uniti | Pannello di particelle grezzo | 0,09 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannello in MDF grezzo | 0,13 (sp. tra 4 e 8 mm) 0,11 (sp. > 8mm) | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannello multistrato/compensato grezzo | 0,05 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannelli impiallacciati (a partire di marzo 2024) | 0,05 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| CANFER | Canada | Pannello di particelle grezzo | 0,09 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannello in MDF grezzo | 0,13 (sp. tra 4 e 8 mm) 0,11 (sp. > 8mm) | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannello multistrato/compensato grezzo | 0,05 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| | | Pannelli impiallacciati (a partire del 2028) | 0,05 | - | ASTM E 1333 o ASTM D 6007 |
| Commissione europea | Unione Europea | Arredamento e prodotti a base di legno (a partire del 6 agosto 2026) | 0,05 | 0,062 | EN 717-1 |

ATTENZIONE

CAM (Criteri Ambientali Minimi) per gli arredi per interni, aggiornati con il **Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022** che regola la fornitura, il servizio di noleggio ed il servizio di estensione della vita utile di arredi destinati alla Pubblica Amministrazione, sono ufficialmente entrati in vigore